

I CONFLITTI MATRIMONIALI NEL TRENTINO DELLA SECONDA METÀ DELL'OTTOCENTO: ISTITUZIONI, PRATICHE, VALORI

Jessica Reich, Università degli Studi di Trento

Stato dell'arte

Questo progetto intende affrontare delle tematiche di per sé non innovative: la famiglia e le dinamiche ad essa collegate, *in primis* il matrimonio, infatti, sono un'area di ricerca approfondita all'interno della storiografia, sia a livello europeo¹ sia a livello nazionale.

Nello specifico per la realtà italiana, a partire dagli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso si è assistito a un vero e proprio interesse nei confronti di queste tematiche. I numerosi studiosi che hanno contribuito a tale proposito² hanno esplorato o l'evoluzione generale del matrimonio in Italia durante i secoli o realtà geograficamente circoscritte principalmente nell'età moderna.

Gli innumerevoli studi sulla società, sulla famiglia, sul matrimonio in Italia si sono però accompagnati ad una penuria di ricerche inerenti al Trentino. Un vuoto parzialmente colmato in quegli anni grazie ai contributi di Casimira Grandi, che ha affrontato diverse tematiche legate alla società trentina dell'Ottocento e del Novecento, tra le quali figura, pur limitatamente rispetto ad altre³, anche il matrimonio.

Si è dovuto attendere il nuovo millennio per la serie *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, pubblicata tra il 2000 e il 2006 e promossa dai docenti dell'Università di Trento Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, che ha permesso lo studio, nel caso trentino, del fondo "Cause Matrimoniali" dell'Archivio Diocesano Tridentino, contenente i fascicoli processuali prodotti dal tribunale ecclesiastico di Trento dal 1632 fino al 1803. La serie è composta da quattro volumi, ognuno inerente ad una particolare tematica: la separazione, le nozze clandestine, i fenomeni trasgressivi, i tribunali di matrimonio. Complessivamente si tratta di un lavoro poliedrico e di ampio respiro, capace di suggerire maturi orientamenti metodologici. Tuttavia, per i suoi fini progettuali, non si è spinto oltre alle soglie dell'età contemporanea, ignorando di fatto la documentazione processuale successiva.

1

¹ Spiccano i contributi di area francese e inglese di A. Burguière, F. Lebrun, P. Ariès, M. Segalen, L. Stone, E. Shorter, J. Casey, J. Goody.

² Solo per citarne alcuni: M. Barbagli, C. Klapisch-Zuber, R. Merzario, G. Levi, G. Delille.

³ Nello specifico l'emigrazione trentina, lo stato dei manicomi, la demografia storica.

Ancora oggi dunque a livello storiografico il Trentino ottocentesco è stato sommariamente esplorato sia nelle tematiche matrimoniali sia nella storia delle istituzioni giudiziarie. Negli ultimi anni una forte vivacità storiografica sul matrimonio e un rinnovato interesse interdisciplinare caratterizza invece il mondo accademico germanofono, dove emergono gli studi di Elisabeth Mantl sulla peculiarità normativa del “permesso politico” di matrimonio, di Ellinor Forster sulla storia del diritto matrimoniale e di genere nel XIX secolo, e soprattutto di Edith Saurer e di Margareth Lanzinger.

E. Saurer ha studiato i rapporti tra Stato e Chiesa nella monarchia asburgica, l'onore e la vergogna, e infine i matrimoni tra consanguinei e i rapporti di genere tra XIX e XX secolo, in collaborazione con M. Lanzinger⁴. L'approccio utilizzato da quest'ultima si caratterizza per l'interdisciplinarietà: nelle sue opere⁵, infatti, si utilizzano assunti provenienti dall'antropologia, sociologia, fisiologia e medicina, il tutto all'interno di una cornice territoriale che supera i confini culturali e statuali, fornendo un quadro d'insieme sull'intero Tirolo e Vorarlberg.

Recenti infine sono dei progetti finanziati dall'Università di Vienna che promuovono lo studio delle fonti matrimoniali⁶, tra i quali si ricorda il più importante per i fini della presente ricerca: *Ehen vor Gericht. Eheprozesse zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert*, guidato dalla ricercatrice Andrea Griesebner.

Il quesito centrale della ricerca, i risultati attesi e conseguiti, la struttura, le fonti e gli archivi.

Alla luce di questo stato dell'arte, il progetto si propone di studiare i processi matrimoniali della parte italiana della diocesi di Trento, i quali furono istruiti dal tribunale ecclesiastico matrimoniale tridentino, sorto a seguito delle disposizioni stabilite nel Concordato del 1855 tra il papa Pio IX e l'imperatore austriaco Francesco Giuseppe.

La diocesi tridentina era dal 1814 inserita interamente nella Contea principesca del Tirolo-Vorarlberg ed era suddivisa in 35 decanati, di cui 25 di lingua italiana e 10 di lingua tedesca.

Il periodo di indagine va dal 1857, anno di istituzione del foro, al 1868, quando, a seguito dell'emanazione delle *leggi confessionali*, il tribunale in questione perse la propria giurisdizione in materia matrimoniale.

⁴ M. Lanzinger, E. Saurer (Hg.), *Politiken der Verwandtschaft. Beziehungsnetze, Geschlecht und Recht*, Göttingen 2007; E. Saurer, *Liebe und Arbeit. Geschlechterbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert*, a cura di M. Lanzinger, Wien, Böhlau, 2014.

⁵ Emblematica l'ultima monografia: M. Lanzinger, *Verwaltete Verwandtschaft: Eheverbote, kirchliche und staatliche Dispenspraxis im 18. und 19. Jahrhundert*, Wien, Böhlau, 2015.

⁶ Il progetto “Vermögen als Medium der Herstellung von Verwandtschaftsräumen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert” è seguito da M. Lanzinger e riguarda al Tirolo storico.

Il fondo archivistico di riferimento, dove sono custoditi i processi matrimoniali, è l'omonimo "Tribunale Ecclesiastico Matrimoniale" (1857-1907)⁷ dell'Archivio Diocesano Tridentino, che non è mai stato oggetto di studio. Esso è composto da 19 buste per un totale di 816 fascicoli processuali. Fino al 1868 (busta 17) i fascicoli processuali si aggirano attorno alle 50-60 unità per anno, tuttavia nelle ultime due buste (18 e 19) si verifica un progressivo calo. Questo fenomeno è attribuibile all'emanazione delle già citate *leggi confessionali*, che comportarono uno scadimento della giurisdizione matrimoniale dell'autorità ecclesiastica a favore dell'autorità civile, da quel momento unica depositaria di competenze legalmente riconosciute in materia. Nonostante non si possa escludere l'eventualità che all'interno del fondo siano andati perduti dei fascicoli (appare singolare infatti la totale assenza di processi negli anni 1876, 1877, 1881, 1883-1898, 1902-1904), è comunque palese la diminuzione degli stessi, che a inizio Novecento risultano essere in numero alquanto ridotto⁸.

I processi matrimoniali presenti nel fondo si possono suddividere in tre tipologie a partire dall'istanza promossa dalla parte attrice della causa: processi per sponsali, che costituiscono il gruppo più corposo in termini quantitativi; procedimenti di separazione di letto e mensa, che formano il gruppo intermedio; cause di nullità del vincolo, che rappresentano una rarità.

I processi per sponsali sono quelle cause inerenti alle promesse di matrimonio non mantenute da uno dei due contraenti, intento a convolare a nozze con una terza persona. Al foro era dunque richiesta "la dichiarazione della liceità o illiceità dello scioglimento unilaterale della promessa"⁹. Gli sponsali infatti rappresentavano un impegno vincolante, scioglibile solo su consenso di entrambi i fidanzati o in determinate condizioni eccezionali¹⁰. Il partner abbandonato poteva quindi sporgere denuncia al foro ecclesiastico per ottenere l'adempimento della promessa o un risarcimento.

I procedimenti di separazione di letto e mensa consentivano di ottenere, se le accuse rivolte al coniuge si rivelavano fondate e aderenti alla normativa in vigore, la separazione temporanea o perpetua dei

⁷ Da questo momento "TEM".

⁸ Le buste successive al 1868 infatti, per riduzione di carteggi, raggruppano al loro interno più annualità. La busta "1869-1873" registra tale quantitativo di fascicoli per anno: 25 (1869); 33 (1870); 20 (1871); 19 (1872); 20 (1873). La seguente ed ultima "1874-1907": 10 (1874); 1 (1875, 1878); 2 (1879); 2 (1880); 1 (1882, 1899, 1900); 2 (1901); 1 (1905, 1906, 1907).

⁹ G. Ciappelli, *I processi matrimoniali: quadro di raccordo dei risultati della schedatura (Venezia, Verona, Napoli, Feltre e Trento, 1420- 1803)*, in *I tribunali del matrimonio: (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quagliani, Bologna, Il mulino, 2006, p. 79.

¹⁰ In questo caso si tratta del "consenso condizionato", ovvero quella pratica che permetteva di indicare una circostanza futura ("condizione propria") alla quale si vincolava l'efficacia del consenso espresso dalle parti e quindi la perfezione del vincolo coniugale. Esisteva tuttavia anche la "condizione impropria", che legava la validità del consenso a eventi passati o del presente. Una volta che il matrimonio veniva consumato, prima che si verificasse la condizione futura, la condizione stessa perdeva la propria validità. Articoli 51-54 dell'Appendice II "Istruzione per i Giudizii ecclesiastici dell'Impero d'Austria sugli affari matrimoniali" in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Voralberg*, 1856, p. 465.

corpi, la quale, pur comportando la fine della convivenza, non avrebbe rotto il vincolo coniugale, nell'ottica di una riconciliazione¹¹.

Infine, le cause per nullità del vincolo determinavano lo scioglimento sacramentale dell'unione matrimoniale¹².

È stato possibile dimostrare fin da subito, come la premessa alla nascita del tribunale ecclesiastico matrimoniale e dunque alla produzione degli incartamenti processuali poi sedimentatisi nel fondo archivistico "TEM", sia da ricercare nella stipulazione del Concordato tra Santa Sede e Impero asburgico il 18 agosto 1855.

La prima parte della ricerca indaga dunque la complessa dialettica nei rapporti giurisdizionali intercorsa tra l'autorità imperiale e la Santa Sede, con particolare attenzione alla gestione della disciplina matrimoniale di sudditi e fedeli, durante il XIX secolo. Nell'arco del secolo infatti si verificarono significative ridefinizioni dei rapporti tra Vienna e Roma in materia matrimoniale.

Primo momento cruciale fu il biennio rivoluzionario del 1848-1849, che provocò un cambiamento di rotta nella politica religiosa asburgica, la quale si dimostrò più favorevole a una rinnovata alleanza "trono-altare" con la Chiesa romana, che avrebbe portato pochi anni dopo alla stesura del Concordato. Quest'ultimo, però, nonostante questa nuova apertura, fu la conclusione di un complesso discorso interlocutorio tra le due parti coinvolte, dal quale uscì vincitore il papa col proprio *entourage*.

La ricerca ha fino ad ora riconosciuto come il Concordato indubbiamente restituì alla Chiesa numerose prerogative -l'articolo X, inerente al matrimonio, stabiliva infatti come la giurisdizione in tale ambito fosse ecclesiastica a partire dagli sponsali fino al giudizio sulle cause matrimoniali¹³- ma al contempo riscontrò sin da subito delle opposizioni alla sua traduzione concreta. Un'opposizione che ebbe fortuna, rendendo di fatto il recuperato godimento di ampi poteri e privilegi da parte della Chiesa cattolica nel contesto asburgico un'esperienza del tutto eccezionale e limitata a livello temporale. Sin dal principio si levarono infatti numerosi fronti di protesta alla sua applicazione, che

¹¹ Essa era concessa nei casi di: ingresso di uno dei coniugi in un ordine o nello stato ecclesiastico; adulterio, unica ragione valida per la separazione perpetua; le affezioni d'animo sensibili e il pericolo alla sanità mentale e fisica; l'abbandono malizioso; le trasgressioni di doveri che arrecavano danno ai beni temporali. Articoli 206-210 dell'Appendice II "Istruzione per i Giudizii ecclesiastici dell'Impero d'Austria sugli affari matrimoniali" in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Voralberg*, cit., pp. 489-490.

¹² La richiesta poteva essere mossa dal coniuge che "si trovò in errore, od al quale il consenso fu estorto con ingiusta violenza", oppure per inadempimento della condizione, per impotenza, per impubertà; per professione religiosa in un matrimonio non consumato. Articoli 116-119, 201 dell'Appendice II "Istruzione per i Giudizii ecclesiastici dell'Impero d'Austria sugli affari matrimoniali" in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Voralberg*, cit., pp. 475-476, 488.

¹³ "Poiché tutte le cause ecclesiastiche, e specialmente quelle che riguardano la fede, i sacramenti [...] appartengono unicamente al foro della Chiesa, ne deciderà il giudice ecclesiastico, il quale perciò anche nelle cause matrimoniali pronuncerà sentenza [...]; rimettendo al giudice secolare di decidere soltanto sugli effetti civili del matrimonio. Per ciò che riguarda gli sponsali, l'Autorità ecclesiastica giudicherà della loro esistenza e dei loro effetti come impedimenti di matrimonio [...]". *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Voralberg*, 1855, pp. 445-446.

si inserirono all'interno di un più grande mutamento politico di stampo liberale e che portarono sul piano politico-normativo all'emanazione della *Dezemberverfassung* nel 1867 e delle successive *tre leggi di maggio* o *leggi confessionali* il 25 maggio 1868.

Proprio queste ultime tre leggi segnarono il secondo momento di svolta, poiché inflissero il colpo di grazia alle prerogative ecclesiastiche in materia matrimoniale, riportandole sotto l'egida pressoché esclusiva dell'autorità secolare e della regolamentazione del Codice civile universale austriaco del 1811¹⁴. Il 1868 può dunque essere considerato come l'anno di conclusione della fase concordataria in materia matrimoniale, anche se formalmente, sebbene privato dal 1868 della sua validità contenutistica dalle *leggi confessionali*, il Concordato restò in vigore fino al 1870, quando fu dichiarato abolito da Francesco Giuseppe a seguito della proclamazione dell'infalibilità del papa nel Concilio Vaticano I.

Nella seconda parte della tesi l'obiettivo si sposta sullo studio della normativa che regolava la disciplina matrimoniale durante la fase concordataria.

Il giorno 8.10.1856 venne emanata dall'imperatore la *Patente imperiale sugli affari matrimoniali dei sudditi cattolici dell'Impero d'Austria*, composta da quattordici articoli, con le due Appendici, rispettivamente di 77 e 251 articoli, con le quali si decretò che dal primo gennaio 1857 sarebbero entrati in attività i tribunali ecclesiastici matrimoniali e la stessa legge ed inoltre sarebbero state abolite "tutte le disposizioni del Codice civile generale relative al matrimonio dei cattolici"¹⁵.

Dall'analisi della *Patente* è risultato come il corollario normativo del Concordato in ambito matrimoniale fosse caratterizzato dal presupposto ideologico di imporre un forte controllo su ogni singolo aspetto del matrimonio, non solo sul piano giudiziario: non trascurando dettagli e casistiche particolari, esso infatti si era enucleato presumibilmente con l'intento di regolare e gestire *in toto* un ambito che permetteva di esercitare una notevole influenza sulla società. Unica eccezione a questa rigida regolamentazione riguarda alla procedura giudiziaria da seguire nei processi per sponsali, che viene descritta in soli sei articoli a differenza degli iter per l'annullamento del vincolo, descritto in 88 articoli, e per la separazione di letto e mensa, esplicitato in 42 articoli. Ciò è da attribuire presumibilmente all'assenza di una normativa precisa sugli sponsali a partire già dal Concilio di Trento, dove tale questione era rimasta irrisolta.

¹⁴ La prima delle *leggi confessionali* verteva sulla questione matrimoniale e stabiliva: l'abrogazione della *Patente imperiale* dell'8 ottobre 1856 con le due appendici; l'introduzione del matrimonio civile sussidiario, che consentiva alle coppie che volevano sposarsi, ma che ottenevano un rifiuto dai curati per la presenza di impedimenti ecclesiastici, di procedere con la celebrazione delle nozze davanti alle autorità secolari; l'esercizio della giurisdizione secolare negli affari matrimoniali. *Estratto dal Bollettino delle leggi dell'Impero, annata 1868, per la Contea principesca del Tirolo e pel Vorarlberg*, pp. 77-80.

¹⁵ *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg*, 1856, p. 444.

L'esame sulla normativa non si è limitato però alla sola *Patente*, poiché, con l'intento di individuare ulteriori leggi regolanti la disciplina matrimoniale, si sono vagliati sistematicamente: i Bollettini delle leggi provinciali per il Tirolo-Vorarlberg, i Bollettini delle leggi dell'Impero e la documentazione custodita nella busta "Normali od ordini governiali" (1850-1875), ultima di un fondo denominato "Ordini governiali", contenente le comunicazioni giunte all'Ordinariato tridentino dalle autorità civili.

Sebbene la Chiesa cattolica, ufficialmente a partire dal primo gennaio 1857, cominciasse ad esercitare la propria giurisdizione sulla disciplina matrimoniale, tale data non deve essere considerata come l'avvento di un rovesciamento totale degli equilibri sulla distribuzione delle competenze. Infatti, l'ingerenza statale sul matrimonio era assicurata in Tirolo, anche durante la fase concordataria, da un particolare e controverso istituto normativo: il "permesso politico" di matrimonio, a cui i sudditi tirolesi, compresi i trentini, erano sottoposti già dal 1820. Il "permesso politico", classificato come un "impedimento civile meramente proibente"¹⁶, obbligava i futuri coniugi, provenienti da una determinata condizione sociale, a certificare alle autorità civili le proprie capacità economiche in vista del matrimonio. La norma però non specificava i parametri economici secondo i quali valutare l'idoneità o meno delle parti, lasciando ampi margini di interpretazione e di arbitrarietà alle autorità locali comunali.

La legge formalmente mirava a combattere la diffusione dell'indigenza e a supportare il sistema del sostentamento dei poveri, il quale era totalmente a carico dei comuni di residenza e col tempo era divenuto sempre più difficile da mantenere. Essa, però, rivolgendosi anche a coloro che non avevano un fisso domicilio, contrastava una mobilità orizzontale, che era considerata una delle cause dell'insorgere di atteggiamenti devianti, pericolosi per la stabilità sociale e per la sicurezza pubblica¹⁷. Obiettivo dei prossimi mesi sarà quello di comprendere attraverso l'ausilio delle fonti archivistiche non solo i criteri di applicazione di tale legge, ma soprattutto l'incidenza della stessa all'interno della matrimonialità trentina ottocentesca. Attualmente infatti vi sono delle discordanze tra la storiografia d'Oltralpe, che, nelle voci di M. Lanzinger ed E. Mantl, considera l'applicazione del "permesso politico" in Trentino una mera formalità –una limitazione applicata in maniera assai meno rigida

¹⁶ Come fa notare C. Grandi, questa definizione "è una contraddizione, poiché il «permesso» non è un «impedimento», bensì uno strumento per eliminarlo, ma abbiamo dovuto adeguarci al linguaggio usato nelle fonti dell'epoca". C. Grandi, *All'altare con il permesso: amore e burocrazia nel Trentino asburgico*, in *Amori e trasgressioni. Rapporti di coppia tra '800 e '900*, a cura di A. Pasi, P. Sorcinelli, Bari, Dedalo, 1995, p. 189. Bisogna effettuare una distinzione tra impedimenti dirimenti, i quali provocavano la nullità del matrimonio e gli impedimenti impediendi, che potevano essere annullati tramite dispensa e causavano la non liceità del matrimonio, ma non la sua invalidità. v. A. Burguière, F. Lebrun, *Il prete, il principe e la famiglia*, in *Storia universale della famiglia. L'età moderna e contemporanea*, a cura di A. Burguière, C. Klapisch-Zuber, M. Segalen, F. Zonabend, II, Milano, Mondadori, 1988, p. 95.

¹⁷ v. M. Bellabarba, *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento (incontro di studi, Bergamo, 28-29 gennaio 2010)*, in *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, a cura di S. Mori, L. Tedoldi, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2011, pp. 265-268, 270-273.

rispetto alla parte germanofona del Tirolo¹⁸; e la storiografia locale, dove C.

Grandi sostiene come, pur a seguito di un'iniziale diffidenza, il "permesso politico" fosse attecchito così fortemente nella tradizione trentina che, "anche immediatamente dopo l'annessione [al Regno d'Italia], nel periodo del Governatorato militare, alcuni parroci continuavano ad esigerlo"¹⁹.

La documentazione archivistica che si analizzerà per comprendere al meglio il "permesso politico" di matrimonio si trova attualmente presso l'Archivio storico comunale di Trento e l'Archivio di Stato di Trento. Nel primo è custodito il fondo "Polizia", che conserva, in buste divise per anno, anche fascicoli contenenti le richieste per ottenere il "permesso politico" nel distretto di Trento. Per gli altri distretti, analoghi carteggi sono conservati in modo sparso e miscelaneo negli archivi dei Giudizi distrettuali, Capitanati distrettuali e Preture politiche²⁰ dell'Archivio di Stato.

Nella terza parte dello studio il focus si riduce sull'ente produttore della documentazione processuale: il tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento. La ricerca ne ricostruisce la storia, dalla sua fondazione all'esaurirsi del fondo ad esso inerente (1857-1907), e approfondisce la prosopografia dei suoi membri e i criteri della loro nomina.

L'attività del tribunale iniziò il primo gennaio 1857 come stabilito dalla *Patente* dell'ottobre 1856, ma non si arrestò nel 1868 a seguito dell'emanazione delle *leggi confessionali*, proseguendo negli anni successivi, come dimostrano la presenza di fascicoli processuali datati fino ai primi anni del XX secolo e la documentazione conservata nel fondo "Verbalì delle riunioni del consiglio" (1858-1873), che contiene informazioni organizzative in merito all'attività del tribunale stesso. Questa circostanza è un fatto rilevante, poiché palesa il tentativo da parte della Chiesa tridentina di salvaguardare per quanto possibile la conservazione della propria autorità in ambito matrimoniale. La popolazione locale legittimò dunque il mantenimento dell'istituto giudiziario, pur frequentandolo in maniera minore rispetto agli anni del Concordato, nonostante le sentenze emesse dal foro ecclesiastico avessero perduto la propria validità sul piano civile, divenuta esclusiva prerogativa del giudizio secolare.

Il 1907 come anno di chiusura del fondo "TEM" invece dà l'impressione che l'attività e la presenza stessa del tribunale matrimoniale fossero cessati proprio in tale data. In realtà, il foro ecclesiastico come istituzione sicuramente non scomparve, poiché venne riportato come ancora istituito tra gli organi diocesani nel *Catalogus cleri*²¹ degli anni successivi, seppure non si abbiano tracce tangibili

¹⁸ v. M. Lanzinger, *La scelta del coniuge. Fra amore romantico e matrimoni proibiti*, "Storicamente", 6 (2010), in <http://storicamente.org/>; E. Mantl, *Legal Restrictions on Marriage: Marriage and Inequality in the Austrian Tyrol during the Nineteenth Century*, «The History of the Family», 4, 2 (1999), 185-207.

¹⁹ Grandi, *All'altare con il permesso*, cit., p. 190.

²⁰ Giudizi distrettuali (1815-1849); Capitanati distrettuali (1850-1854; 1868-1918); Preture politiche (1854-1868).

²¹ Il *Catalogus cleri* è un annuario coevo stampato sullo stato del clero tridentino.

della sua attività, fino al 1911, quando si assistette a una riforma degli organi giudiziari della diocesi per opera del vescovo Celestino Endrici. Con l'entrata in vigore del decreto del 10.12.1910 si istituì infatti il "Tribunale ecclesiastico diocesano per le cause di contenzioso e criminali", che avrebbe affiancato il tribunale ecclesiastico matrimoniale. La conseguenza archivistica di questa riforma, fu la formazione di un nuovo fondo, a sua volta denominato come il precedente ottocentesco "Tribunale ecclesiastico matrimoniale", che non è mai stato oggetto di alcuna repertoriazione, e nel quale confluirono gli esigui processi matrimoniali, testimonianza di una prosecuzione o di una ripresa dell'attività del tribunale, assieme alle più consistenti cause trattate dal neonato tribunale ecclesiastico diocesano.

La ricostruzione prosopografica dei consiglieri del tribunale ha permesso di evidenziare invece i criteri utilizzati dai vari vescovi tridentini per la nomina dei giudici. Emerge chiaramente dalla ricerca l'esistenza di una stretta relazione dei giudici con tre realtà ecclesiastiche specifiche: il contesto curiale e i poli capitolari e seminari cittadini. Come consiglieri del foro matrimoniale infatti vennero scelti ecclesiastici che ricoprivano già importanti funzioni all'interno della diocesi, come la carica di decano o di canonico del Capitolo della Cattedrale, di esaminatore prosinodale²², di rettore o di professore del seminario tridentino. La volontà vescovile era dunque quella di nominare personale con una solida esperienza, avvezzo alla burocrazia e competente in diritto canonico e secolare.

8

Dopo aver ricostruito un quadro d'insieme dell'assetto istituzionale e normativo entro cui i procedimenti matrimoniali trovano collocazione e legittimazione, nella quarta ed ultima parte della ricerca ci si focalizza sull'analisi dei contenuti delle carte processuali, che si prestano ad essere interpretate secondo innumerevoli approcci e indirizzi di studio.

Due importanti direzioni di studio hanno trovato un valido supporto documentario: il primo consiste nell'esame del rapporto tra norma e prassi per la ricostruzione della ritualità giudiziaria; il secondo, più innovativo per il suo carattere marcatamente interdisciplinare con l'antropologia, è l'interpretazione del ruolo della fama e della *vox publica* nelle vicende processuali e nel sistema di valori regolante le relazioni tra individui di una comunità. Le caratteristiche delle fonti si sono rivelate

²² Gli esaminatori prosinodali facevano parte di un collegio di ecclesiastici eletti, a differenza di quelli sinodali, al di fuori del sinodo diocesano per iniziativa del vescovo (previo parere del Capitolo cattedrale), cui compito era quello di assistere il vescovo nelle sue funzioni. Più in dettaglio, gli esaminatori prosinodali assieme ai sinodali si sarebbero dovuti occupare "di esaminare e giudicare dell'idoneità dei candidati nelle provviste ai benefici parrocchiali [...] e di assistere l'Ordinario in qualità di assessori, nei procedimenti amministrativi per la rimozione o traslazione dei parroci e per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari [...] contro i chierici venuti meno [...] ai loro doveri sacerdotali. Può inoltre il vescovo avvalersi della loro opera [...] negli esami per le sacre ordinazioni e per le patenti di predicazione e confessione, e negli esami prescritti per i sacerdoti novelli negli anni successivi all'ordinazione". Dalla voce "esaminatore" in *Enciclopedia cattolica*, V, Città del Vaticano, Ente per l'Enciclopedia cattolica e per il Libro Cattolico, 1850, pp. 535-536.

invece solo parzialmente adatte ad intraprendere un terzo indirizzo di studio, che si era deciso di analizzare in partenza: la riflessione sulle dinamiche di scelta del coniuge. Tale prospettiva, infatti, mal si adatta alla pluralità della provenienza geografica dei procedimenti matrimoniali (e dei protagonisti dei processi) che si estende sul territorio diocesano e talvolta anche oltre. Queste fonti, e principalmente i processi per sponsali, potrebbero indubbiamente avere un ruolo integrativo in tali indagini, ma, in una posizione secondaria rispetto alle dispense matrimoniali e ai registri parrocchiali.

Tornando all'analisi dell'iter processuale, questa è risultata imprescindibile per lo studio del complesso rapporto tra l'impianto giuridico e la prassi della ritualità giudiziaria. È emerso, attraverso il confronto delle pratiche con la normativa di riferimento per le tre tipologie di cause, come il foro competente, nonostante una rigida e precisa legislazione, godesse concretamente di margini interpretativi e di espressione del proprio libero convincimento, aderente a orientamenti dottrinali e pratici pervasi dall'ideologia della pace.

L'intenzione è quella di estendere la stessa analisi anche alle istanze inferiori al foro tridentino: il vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer infatti ottenne nel novembre 1856 la delega per dieci anni, riconfermata poi nel 1868, di giudicare in terza istanza i processi matrimoniali provenienti dalla diocesi di Trieste e transitanti in seconda istanza all'arcidiocesi di Gorizia e Gradisca. Gli undici processi, conservati presso i fondi archivistici "Tribunale ecclesiastico per le cause matrimoniali" e "Tribunale" rispettivamente degli archivi storici diocesani di Trieste e di Gorizia, arricchiscono infatti gli spunti di ricerca sul piano delle relazioni tra le pratiche e gli orientamenti dei vari organi giudicanti rispetto alle singole vicende.

Il secondo obiettivo conseguito consiste invece nello studio di fenomeni quali la *vox publica* e la fama sociale degli attori coinvolti. L'attenzione del collegio giudicante verso la fama dei coniugi si è rivelata, infatti, una costante degli incartamenti processuali, dove essa veniva ricercata nelle dichiarazioni sia delle autorità comunitarie ecclesiastiche e laicali (capo del comune, polizia locale o pretura) sia del vicinato e dei testimoni, per saggiare l'affidabilità delle parti in causa. Avendo riconosciuto l'importanza della fama non solo per le dinamiche interne della giustizia, ma anche per la storia esterna al tribunale, in quanto possibile espressione di un sostrato di valori comunitario, si è voluto approfondire questo aspetto attraverso un approccio di stampo antropologico. Gli esiti dell'applicazione di tale registro interpretativo, desunto in particolare dagli studi di Julian Pitt-Rivers, si sono rivelati positivi: gli elementi di base dei concetti dell'onore femminile e maschile e la centralità della *vox publica*, elaborati dall'antropologo sull'osservazione di comunità mediterranee del XX secolo, si sono potuti riscontrare nelle testimonianze processuali, che rivelano alcuni elementi del complesso sistema etico comunitario del Trentino di metà Ottocento.

Irrinunciabile fonte integrativa, in questa ultima parte, sono stati gli "Archivi parrocchiali. Registri dei matrimoni, delle nascite, delle morti", digitalizzati presso l'Archivio Diocesano Tridentino, per indagare al meglio le storie dei protagonisti dei contenziosi.

Metodologia della ricerca

Come espresso da Silvana Seidel Menchi in alcune pagine di riflessione sull'approccio storiografico alla documentazione giudiziaria matrimoniale, i processi matrimoniali si presentano come documenti polivalenti, ovvero che "rivelano allo storico molto di più di un mero aspetto normativo"²³, offrendo la possibilità di orientarsi verso numerosi indirizzi di ricerca. La molteplicità dei registri interpretativi che lo studioso può applicare è dunque una peculiarità dei processi matrimoniali²⁴.

Alla luce di ciò, la metodologia utilizzata nella ricerca è di natura interdisciplinare: gli assunti forniti dall'antropologia sociale e giuridica infatti risultano imprescindibili per l'analisi della conflittualità matrimoniale e nello specifico per la ricostruzione della ritualità giudiziaria e per l'interpretazione del ruolo della fama e della *vox publica* nelle vicende processuali e nel sistema valoriale comunitario trentino.

Il lavoro di lettura e studio della documentazione nel suo complesso ha portato inoltre alla necessità di individuare un metodo volto ad operare una selezione dei processi da sottoporre ad un'analisi puntuale. Come evidenziato in precedenza, infatti, il fondo "TEM" conserva al suo interno un totale di 816 fascicoli processuali per il periodo 1857-1907, ragione per cui è stato doveroso effettuare una scelta. Sono stati definiti dei criteri empirici di selezione, considerando tre fattori principali: la struttura del fondo archivistico, gli obiettivi stabiliti nel progetto di dottorato e gli spunti di ricerca offerti dalle fonti.

In primo luogo, sono stati fissati dei confini temporali all'analisi, corrispondenti essenzialmente con la fase concordataria dal 1857 al 1868. Ciò ha comportato l'esclusione delle ultime due buste (18 e 19), poco significative non tanto per la ridotta mole quantitativa, quanto per l'assenza di un valore legale alle sentenze pronunciate dal tribunale ecclesiastico, al quale si rivolgevano le parti limitatamente per "questioni di coscienza" religiosa. Si è comunque prestata attenzione a una disamina dei processi degli anni 1869-1870 per comprendere non solo le dinamiche di mutamento giurisdizionale, ma anche le trasformazioni nei rapporti intercorrenti tra il foro ecclesiastico e quelli

²³ S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, *Introduzione*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna, Il mulino, 2004, p. 16.

²⁴ v. S. Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici: la separazione in Italia dal 12. al 18. secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna, Il mulino, 2000, p. 19.

civili.

Tale criterio selettivo è risultato comunque da solo insufficiente per raggiungere un efficace bilanciamento tra i tempi di lettura, comprensione e riflessione da una parte e gli obiettivi della ricerca dall'altra.

Per individuare dei parametri per restringere ulteriormente il campo d'indagine, si è ritenuto dunque opportuno compiere una lettura sistematica di ogni fascicolo processuale, concentrandosi in particolare su tre tipologie di atti: la relazione iniziale descrittiva del contenzioso da parte del curatore d'anime delle parti coinvolte; il referato²⁵, se presente; la sentenza. Questo lavoro minuzioso ha permesso di non limitarsi nelle direzioni di indagine, poiché ciò avrebbe potuto pregiudicare i diversi spunti di analisi offerti dalle fonti.

Sicuramente la ricerca di questi criteri è stata condizionata dalla distinzione di fatto delle tipologie processuali presenti nel fondo: processi per sponsali; procedimenti di separazione di letto e mensa; cause di nullità del vincolo.

Per quanto riguarda a quest'ultimo gruppo, la rarità di tali procedimenti e le loro dinamiche particolari sul piano giuridico, sociale e religioso è stato un discrimine già sufficiente per considerarli elementi significativi d'analisi.

Sia tali processi sia quelli di separazione, come già spiegato, presentano dei riferimenti normativi molto precisi riguardo alla prassi giudiziaria, descritti nella seconda Appendice della *Patente* dell'8.10.1856. Le pratiche mostrano generalmente una forte aderenza nel percorso giudiziario a queste impostazioni giuridiche. Nonostante ciò, alcuni processi di separazione sono espressione evidente di alcuni margini interpretativi, della discrezionalità e del libero convincimento riconosciuti ai giudici e perciò sono stati oggetto di selezione. In particolare, tali aspetti emergono in quei processi in cui i consiglieri dovevano pronunciarsi a favore di una separazione perpetua o temporanea, sostenendo quest'ultima a discapito della prima. Vista la reticenza nella concessione di una separazione a carattere perpetuo, si è ritenuto opportuno analizzare anche quei processi in cui essa viene ottenuta. Esistono poi nei processi di separazione delle casistiche eccezionali di accomodamento e devianza dalla normativa che per alcuni aspetti possono costituire dei *case studies* degni di nota.

Il terzo e ultimo gruppo di processi è quello per sponsali. Come ricordato in precedenza, la normativa concordataria descrive in soli sei articoli la prassi giudiziaria da applicare in questa tipologia di processi. Questa condizione ha portato dunque a dover analizzare numerosi incartamenti per ricostruire la pratica dell'iter giudiziario. Si è potuto sinora constatare una certa flessibilità nelle

²⁵ Il referato era una relazione redatta da uno dei giudici o dal presidente del foro, avente la funzione di mettere al corrente il collegio dei giudici circa le vicende giudiziarie occorse nelle varie fasi processuali.

pratiche, che possono presentarsi in modo variabile anche tra incartamenti cronologicamente contigui. Al contempo si sono selezionati tutti i processi utili per comprendere quale fosse il ventaglio di motivazioni che potevano portare il foro a decretare lo scioglimento degli sponsali, a fronte delle indicazioni generiche fornite dalla *Patente* dell'ottobre 1856. È emerso dalle fonti come fattori validi per decretare lo scioglimento degli sponsali fossero: la presenza di un vincolo di parentela, sia di affinità sia di consanguineità, tra le parti coinvolte; la giusta negazione del consenso paterno alle nozze nei casi coinvolgenti minorenni; la disparità economica-sociale tra i protagonisti; l'avvio di una causa civile contro la parte che aveva sciolto gli sponsali.

Si sono poi considerati quei processi sia di separazione sia di sponsali che risultano particolarmente aderenti agli orientamenti dottrinali e pratici dell'ideologia della pace perorata dal foro, ovvero quei contenziosi che si concludono con un atto formale di riconciliazione tra i coniugi o con un amichevole componimento tra ex fidanzati.

Il tema della fama e della *vox publica* è uno dei pilastri del progetto di ricerca: perciò si è dato spazio all'analisi di vicende in cui entrambe giocano un ruolo di primo piano nelle dinamiche processuali. Nei processi per sponsali si è posta l'attenzione soprattutto su quei casi in cui le comunità si schierarono contro l'unione di due individui, poiché questi ci permettono di riflettere sul sistema etico-valoriale della società trentina del tempo. Per i contenziosi di separazione invece un gruppo interessante in tal senso è costituito da processi legati a situazioni di marginalità e devianza sociale: scandalo pubblico, vagabondaggio, detenzione in carcere, processi criminali pendenti, condanne penali per reati di varia natura.

Sulla base di questi criteri, sono stati considerati complessivamente 243 incartamenti processuali, con la consapevolezza che la ricerca di dottorato in questione andrà ad approfondire solo una minima parte della molteplicità degli spunti e degli indirizzi di ricerca che queste fonti processuali offrono.